

SETTORE

DICHIARAZIONI

**SALDO 2024 E ACCONTO 2025
DELLE IMPOSTE**

RIFERIMENTI

- Istruzioni mod. REDDITI 2025
- Istruzioni mod. IRAP 2025

IN SINTESI

Entro il prossimo 30.6 ovvero entro il 30.7 con la maggiorazione dello 0,40% va effettuato il versamento del saldo 2024 / acconto 2025 di IRPEF, IRES ed IRAP nonché delle altre imposte risultanti dalla dichiarazione, quali IVIE, IVAFE e "cedolare secca".

Con particolare riferimento ai soggetti che hanno aderito al CPB, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che, per determinare l'acconto 2025 con il metodo storico:

- *va fatto riferimento all'imposta dovuta per il 2024;*
- *non assume rilevanza la c.d. "Flat Tax incrementale" applicata al reddito concordato 2024.*

Va evidenziato che, ancorché sia stata richiesta dalle organizzazioni professionali / di categoria, il MEF "ufficiosamente" ha escluso la concessione della consueta proroga dei versamenti.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Come di consueto, si riepilogano le modalità di determinazione dei versamenti a titolo di **saldo 2024 e acconto 2025** IRPEF, IRES ed IRAP da effettuare **entro il prossimo 30.6.2025** ovvero entro il **30.7.2025 con la maggiorazione dello 0,40%**. Entro i predetti termini è richiesto il versamento del saldo 2024 e dell'acconto 2025 anche delle altre imposte risultanti dal mod. REDDITI, quali la "cedolare secca" per le locazioni, l'IVIE e l'IVAFE per gli investimenti e gli immobili esteri.



In merito si evidenzia che:

- la maggiorazione dell'acconto 2024 versata con riferimento al maggior reddito / VAP concordato va **scomputata dall'IRPEF / IRES / IRAP** dovuta a saldo 2024;
- in caso di adesione al concordato e **opzione per la c.d. "Flat tax incrementale"**, va versata **anche l'imposta sostitutiva dovuta**;
- i contribuenti **forfetari non hanno** (più) la possibilità di aderire al **concordato** e pertanto l'acconto 2025 dell'imposta sostitutiva va determinato con le ordinarie modalità;
- i soggetti ISA che **aderiranno al CPB 2025-2026** (entro il 30.9.2025) dovranno determinare l'**acconto 2025 con le specifiche modalità** previste per il **primo anno oggetto di concordato** (maggiorazione del 10% della differenza tra reddito 2025 concordato e reddito 2024 "rettificato").

SALDO IRPEF / IRES / IRAP 2024

Il saldo 2024 IRPEF e relative addizionali / IRES / IRAP è determinato quale differenza tra l'imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2025 e quanto già versato a titolo di acconto.

Come in passato, l'imposta a saldo **non va versata** ovvero, se a credito, **non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione** se il relativo importo è:

- **non superiore a € 12** con riferimento all'**IRPEF**, relative addizionali e all'**IRES**;
- **non superiore a € 10,33** con riferimento all'**IRAP**, tenendo presente che detto ammontare va riferito all'importo a debito / credito in ciascuna Regione e che lo stesso può essere fissato in misura diversa dalla singola legge regionale.

IVA "ADEGUAMENTO" ISA

Entro il termine di versamento del saldo delle imposte dirette va effettuato anche il versamento dell'**IVA dovuta per i maggiori ricavi / compensi 2024** indicati nel mod. REDDITI 2025 da parte dei **soggetti ISA** al fine di **migliorare il proprio Indice di affidabilità**. A tal fine nel mod. F24 va utilizzato il codice tributo "6494".

ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO

I **soggetti ISA** che hanno accettato la proposta di **CPB 2024-2025** determinano il saldo IRPEF / IRES considerando il **reddito concordato per il 2024 risultante nel quadro CP** e il saldo IRAP considerando il **VAP concordato per il 2024** risultante da **rigo IS250** del mod. IRAP 2025.

I **contribuenti forfetari** che hanno aderito al **concordato 2024** determinano il saldo 2024 dell'imposta sostitutiva nel quadro LM.

In ogni caso, come sopra evidenziato:

- il **saldo 2024** va determinato **scomputando la maggiorazione** versata a titolo di acconto;
- i **soggetti che optano per la c.d. "Flat Tax incrementale"** (10% - 12% - 15% o 10% - 3%), sono tenuti a versare **l'imposta sostitutiva** dovuta entro i predetti termini (30.6 - 30.7 + 0,40%).

SALDO CEDOLARE SECCA 2024

Per i redditi da locazione di immobili ovvero i redditi diversi derivanti dalle c.d. "locazioni brevi" assoggettati a cedolare secca è necessario:

- dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca nel quadro RB ovvero nel quadro RL (rigo RL10) del mod. REDDITI 2025 PF;

RIPRODUZIONE VIETATA

- versare entro il termine previsto per il saldo IRPEF, il saldo dovuto per il 2024 al netto di quanto già versato a titolo di acconto nonché, in caso di locazioni brevi con intervento di un intermediario, della ritenuta operata dallo stesso.

SALDO IVIE / IVAFE 2024

Entro il termine previsto per il saldo IRPEF, le persone fisiche sono tenute al versamento del saldo 2024 dell'imposta determinata nel quadro RW del mod. REDDITI 2025 PF per gli immobili situati all'estero (IVIE) e le attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

Si rammenta che sono **esenti IVIE** gli immobili esteri che costituiscono **abitazione principale** ovvero la **casa coniugale assegnata all'ex coniuge** a seguito di separazione / annullamento / scioglimento / cessazione del matrimonio, se l'immobile **in Italia risulterebbe "non di lusso"**.

Per detti immobili è applicabile l'effetto sostitutivo IVIE / IRPEF.

Nella Circolare 31.5.2024, n. 12/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **anche per l'IVIE / IVAFE è applicabile il limite minimo di versamento di € 12** (come per IRPEF / IRES).

SALDO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO

Le società di capitali (spa, sapa, srl) considerate "di comodo", e quindi tenute all'applicazione della maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES, devono versare il saldo 2024 entro gli stessi termini previsti per l'IRES, utilizzando lo specifico codice tributo.

ACCONTO IRPEF / IRES / IRAP 2025

I contribuenti sono tenuti al versamento dell'acconto delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2025, da dichiarare nel mod. REDDITI / IRAP 2026, entro i medesimi termini previsti per il saldo 2024, ossia entro il 30.6 – 30.7.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.

L'acconto può essere determinato con **il metodo storico oppure con il metodo previsionale**, tenendo presente che ai sensi del DL n. 63/2002:



"i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche [ora IRES] ..., nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103".

Metodi determinazione acconto	
Storico	L'acconto 2025 è determinato sulla base all'imposta 2024 evidenziata: • a rigo "Differenza" o "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" del quadro RN del mod. REDDITI 2025; • a rigo "Totale imposta" del quadro IR del mod. IRAP 2025. NB Va considerato l'eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione. Così, ad esempio, il credito IRPEF risultante dal mod. REDDITI 2025 PF (rigo RN46) può essere utilizzato per versare un minor acconto.
Previsionale	È possibile effettuare un versamento inferiore (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un'imposta 2025 minore rispetto al 2024.

A seconda del soggetto tenuto al versamento dell'acconto (IRPEF / IRES e IRAP), la percentuale da applicare per determinare l'importo dovuto a titolo di prima / seconda rata è così determinata:

- per i **"soggetti no ISA"**, **prima rata** nella misura del **40%** e **seconda rata** del **60%**;
- per i **"soggetti ISA"**, **prima e seconda rata** nella misura del **50%** ciascuna.

ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO

L'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024 dispone che *“l’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo al periodo d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati”*.

Con la recente FAQ 28.5.2025 (Informativa SEAC 5.6.2025, n. 165) l'Agenzia ha specificato che:

- *“l’acconto per il periodo d’imposta 2025 (laddove si faccia ricorso al metodo storico), debba essere determinato in base alla modalità ordinarie, vale a dire **facendo riferimento all’imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il periodo d’imposta precedente (2024)**”*;
- per la determinazione dell’acconto **non va considerata la parte di reddito 2024 concordato assoggettata alla Flat Tax incrementale**.

Da quanto sopra deriva pertanto che i **soggetti ISA** che hanno aderito al **CPB 2024-2025**, per determinare l’acconto 2025 prendono come riferimento il rigo *“Differenza” / “IRES dovuta ...”* del mod. REDDITI 2025 (non il reddito concordato per il 2025).

Come sopra accennato, per i soggetti ISA che aderiranno al **CPB 2025-2026**, il **2025** rappresenta il **primo anno oggetto di concordato** e pertanto in applicazione del comma 2 del citato art. 20, in caso di utilizzo del metodo storico, è dovuta la **maggiorazione del 10%** (3% per l’IRAP) **della differenza, se positiva, tra il reddito / VAP 2025 concordato e quello 2024** rilevante ai fini del CPB (*“rettificato”* ai sensi degli artt. 15, 16 e 17, D.Lgs. n. 13/2024).

MAXI DEDUZIONE 2024 NUOVI DIPENDENTI

L'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 riconosce, a favore di imprese / lavoratori autonomi **che nel 2024 effettuano nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato**, una **maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale**, a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024 risulti superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023 (Informativa SEAC 28.5.2025, n. 159). L'art. 1, commi 399 e 400, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) ha **prorogato l’agevolazione anche** al 2025, 2026 e 2027.

In base al comma 7 del citato art. 4 e ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.1.2025, n. 1/E (Informativa SEAC 6.2.2025, n. 39), per la determinazione dell’**acconto 2025** delle imposte sui redditi, in caso di utilizzo del:

- **metodo storico**, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata **in assenza della maxi deduzione**;
- **metodo previsionale**, **non va considerata** la disposizione di proroga della **maxi deduzione**.

ACCONTO IRPEF

Utilizzando il metodo storico, l’acconto IRPEF 2025 è pari al 100% dell’importo esposto a rigo RN34 *“DIFFERENZA”* del mod. REDDITI 2024 PF. In base all’importo di detto rigo il versamento non va effettuato, va effettuato in un’unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato, considerando che tra i **“soggetti ISA” sono compresi anche forfetari / minimi**.

Rigo RN34 <i>“Differenza”</i>		Acconto IRPEF 2025
Non superiore a € 51,65		Non dovuto
Superiore a € 51,65 ma non a € 257,52		Versamento in unica soluzione (100% di rigo RN34) entro l’ 1.12.2025 (il 30.11 cade di domenica).
Superiore a € 257,52	Soggetti no ISA	Versamento in 2 rate pari al: • 40% di rigo RN34 entro il 30.6 - 30.7.2025 + 0,40%; • 60% di rigo RN34 entro l’1.12.2025 (il 30.11 cade di domenica).
	Soggetti ISA	Versamento in 2 rate pari al: • 50% di rigo RN34 entro il 30.6 - 30.7.2025 + 0,40%; • 50% di rigo RN34 entro l’1.12.2025 (il 30.11 cade di domenica).

RIPRODUZIONE VIETATA

Esempio 1

Nel mod. REDDITI 2025 PF del sig. Gialli a rigo RN34 risulta un importo pari a € 47.
Il sig. Gialli non è tenuto al versamento dell'acconto IRPEF.

Esempio 2

Nel mod. REDDITI 2025 PF del sig. Neri, artigiano (soggetto ISA), a rigo RN34 risulta un importo pari a € 220.
L'acconto IRPEF di € 220 va versato in un'unica soluzione entro l'1.12.2025.

Esempio 3

Nel mod REDDITI 2025 PF del sig. Rossi (privato) a rigo RN34 risulta un importo di € 468.
L'acconto IRPEF va versato in 2 rate:

- I rata 187,20 (468 x 40%) entro il 30.6 - 30.7.2025 + 0,40%
- II rata 280,80 (468 x 60%) entro l'1.12.2025

Esempio 4

Nel mod REDDITI 2025 PF del sig. Bianchi, commerciante (soggetto ISA), a rigo RN34 risulta un importo pari a € 688.

L'acconto IRPEF va versato in 2 rate:

- I rata 344,00 (688 x 50%) entro il 30.6 - 30.7.2025 + 0,40%
- II rata 344,00 (688 x 50%) entro l'1.12.2025

Esempio 5

Nel mod. REDDITI 2025 PF del sig. Viola (esercente l'attività di gestione di un ostello della gioventù, per la quale non è stato approvato il relativo ISA):

- a rigo RN34 risulta un importo di € 715;
- a rigo RN46 "IMPOSTA A CREDITO" risulta un importo di € 225.

L'acconto IRPEF va versato in 2 rate. Considerato che il credito IRPEF 2024 (€ 225) viene utilizzato in compensazione verticale, il versamento va così effettuato:

- I rata 61 [(715 x 40%) – 225] entro il 30.6 - 30.7.2025 + 0,40%
- II rata 429 (715 x 60%) entro l'1.12.2025

Nel quadro RN del mod. REDDITI 2025 PF è presente il **prospetto "Acconto 2025"** nel quale va indicato l'ammontare dell'acconto 2025 dovuto. Si rammenta che a rigo RN62 va **sempre riportato l'acconto dovuto applicando il metodo storico** "e non i minori importi versati o che si intendono versare" avendo utilizzato il metodo previsionale.

Acconto 2025		Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza
RN61	Ricalcolo reddito	1	2	3	4
			,00	,00	,00
RN62	Acconto dovuto		Primo acconto	1	2
				,00	,00
			Secondo o unico acconto		

Nel prospetto (rigo RN61) vanno riportati anche i dati relativi alla rideterminazione dell'acconto 2025 al ricorrere degli specifici casi normativamente previsti (di seguito accennati).

Come in passato, in presenza di particolari fattispecie può risultare **"conveniente"** determinare l'acconto 2025 con il **metodo previsionale** come di seguito evidenziato.

Cedolare secca dal 2025

Le persone fisiche che **dal 2025** hanno scelto di **assoggettare a cedolare secca** il reddito degli immobili locati:

- non sono tenute al versamento dell'acconto 2025 per la cedolare secca;
- possono determinare l'acconto IRPEF 2025 con il metodo previsionale, considerando che il reddito fondiario / reddito diverso (derivante dalla locazione breve) non sarà assoggettato ad IRPEF.

Fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2025

Le persone fisiche che **nel 2025 sono fuoriuscite** dal regime della **cedolare secca** e devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili locati a decorrere dall'uscita:

- **non** sono tenute a versare l'**acconto IRPEF 2025** per il reddito dell'immobile che nel 2025 sarà assoggettato ad IRPEF;
- **possono**, utilizzando il metodo previsionale, **versare un acconto inferiore** ovvero **non versare l'acconto per la cedolare secca**.

Dal regime ordinario al regime semplificato "per cassa"

Come noto, le **imprese in contabilità semplificata** determinano il reddito in base al **principio di cassa** e in applicazione di tale regime, ai fini della determinazione del reddito, **non rilevano le esistenze iniziali / rimanenze finali**.

Tuttavia, il **reddito del primo periodo d'imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto "dell'importo delle rimanenze finali ... che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza"**.

Così, per le imprese che **dal 2025** passano **dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata per cassa**, le rimanenze finali 2024 costituiscono un costo deducibile per il 2025.



La presenza di rimanenze rilevanti può pertanto comportare una significativa riduzione del reddito 2025, per cui può risultare opportuno / conveniente applicare il metodo previsionale.

ACCONTO ADDIZIONALE REGIONALE / COMUNALE IRPEF

In relazione alle addizionali regionale e comunale IRPEF si rammenta quanto segue.

Addizionale regionale	Non sono dovuti acconti.
Addizionale comunale	L'acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF e quindi l'acconto 2025 va versato entro il 30.6 - 30.7.2025 + 0,40%.

ACCONTO 2025 CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI

Per i contribuenti minimi / forfetari le situazioni che si possono riscontrare sono così sintetizzabili.

Regime 2024	Regime 2025		Imposta dovuta per il 2025
Minimi	A	Minimi	Imposta sostitutiva (5%)
	B	Ordinario	IRPEF (determinata con modalità "ordinarie")
	C	Forfetario	Imposta sostitutiva (15% - 5%)
Ordinario	D	Forfetario	Imposta sostitutiva (15% - 5%)
Forfetario	E	Forfetario	Imposta sostitutiva (15% - 5%)
	F	Ordinario	IRPEF (determinata con modalità "ordinarie")

A	Minimo 2024 e 2025	I soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2024 e continuano ad applicarlo nel 2025, devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%, con le modalità previste ai fini IRPEF .
B	Minimo 2024 Ordinario 2025	I soggetti minimi 2024 che nel 2025 adottano il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria): • determineranno il reddito 2025 nei modi ordinari / regime di cassa assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto; • possono versare l'acconto 2025 dell'imposta sostitutiva (codice tributo "1793") e scomputarlo nel quadro RN del mod. REDDITI 2026 PF oppure possono applicare il metodo previsionale e non versare l'acconto 2025 dell'imposta sostitutiva.
C	Minimo 2024 Forfetario 2025	I soggetti minimi 2024 che nel 2025 adottano il regime forfetario: • assoggettano il reddito 2025 all'imposta sostitutiva (15%); • versano l'acconto 2025 dell'imposta sostitutiva dei minimi (codice tributo "1793") e lo indicheranno nel quadro LM del mod. REDDITI 2026.

RIPRODUZIONE VIETATA

D	Ordinario 2024 Forfetario 2025	In base alla disciplina generale in materia di acconti, si ritiene che i soggetti che dal 2025 hanno aderito al regime forfetario non siano tenuti a versare l' acconto dell'imposta sostitutiva 2025 , mancando la base di riferimento. Applicando il metodo previsionale detti soggetti possono non versare l'acconto IRPEF 2025 ovvero versare un minor acconto IRPEF 2025 rispetto a quello risultante con il metodo storico.
E	Forfetario 2024 e 2025	I soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2024 e continuano ad applicarlo nel 2025, devono versare l' acconto dell'imposta sostitutiva del 15% - 5% , con le modalità previste ai fini IRPEF .
F	Forfetario 2024 Ordinario 2025	I soggetti forfetari nel 2024 che nel 2025 adottano il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria): - determineranno il reddito 2025 nei modi ordinari / regime di cassa assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto; possono versare l'acconto 2025 dell'imposta sostitutiva (codice tributo "1790") e scomputarlo nel quadro RN del mod. REDDITI 2026 PF oppure possono applicare il metodo previsionale e quindi non versare l'acconto 2025 dell'imposta sostitutiva.

ACCONTO IRES 2025

L'**acconto IRES 2025** dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali, applicando il metodo storico, è pari al **100%** dell'importo "*IRES dovuta o differenza a favore del contribuente*" risultante a **rigo RN17** del mod. REDDITI 2025 **SC** / **rigo RN28** del mod. REDDITI 2025 **ENC**.

Il relativo versamento non va effettuato, va effettuato in un'unica soluzione o in 2 rate come di seguito schematizzato.

Rigo RN17 / RN28		Acconto IRES 2025
Non superiore a € 20,66		Non dovuto
Superiore a € 20,66 ma non a € 257,52		Versamento in unica soluzione entro l'1.12.2025 (il 30.11 cade di domenica) l'esercizio è coincidente con l'anno solare (ovvero entro l'ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio) nella misura del 100%
Superiore a € 257,52	Soggetti no ISA	Versamento in 2 rate pari al: 40% di rigo RN17/28 entro il 30.6 – 30.7.2025 + 0,40% se esercizio coincidente con l'anno solare e termine ordinario di approvazione del bilancio (30.4), altrimenti entro il versamento del saldo 2024 (*); 60% di rigo RN17/28 entro l'1.12.2025 (il 30.11 cade di domenica) se esercizio coincide con l'anno solare (altrimenti entro ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio).
	Soggetti ISA	Versamento in 2 rate pari al: 50% di rigo RN17/28 entro il 30.6 - 30.7.2025 + 0,40% se esercizio coincidente con l'anno solare e termine ordinario di approvazione del bilancio (30.4), altrimenti entro il versamento del saldo 2024 (*); 50% di rigo RN17/28 entro l'1.12.2025 (il 30.11 cade di domenica) se esercizio coincide con l'anno solare (altrimenti entro ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio).

(*) Per i soggetti con termine di **approvazione "lungo" del bilancio (180 giorni)**, il versamento scade il **31.7.2025** con possibilità di differire il versamento **all'1.9.2025 + 0,40%** (il 30.8 cade di sabato). Tuttavia, se il bilancio è approvato a maggio, sono applicabili i termini "ordinari" del **30.6 - 30.7.2025 + 0,40%**.

RIPRODUZIONE VIETATA

Come in passato, per la determinazione dell'acconto (ciò va considerato anche ai fini IRPEF) **l'imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomutate nel 2023**, per effetto del D.Lgs. n. 239/96.

ACCONTO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO

Le società di comodo tenute dal 2024 all'applicazione della **maggiorazione del 10,50%** dell'aliquota IRES devono versare altresì **l'acconto 2025 di tale maggiorazione**, entro i medesimi termini previsti per l'IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.

Si ritiene che **anche per il versamento di tale acconto** da parte di **un soggetto ISA** trovi applicazione quanto disposto dal citato art. 58 (se l'acconto è in **2 rate**, le stesse sono del **50% ciascuna**).

ACCONTO IRES SRL TRASPARENTI

Per le srl che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR, l'acconto IRES va determinato con modalità differenziate a seconda che si tratti del **primo anno di efficacia dell'opzione ovvero delle annualità successive** come di seguito schematizzato.

Primo anno di validità dell'opzione	La società che intende applicare il regime di trasparenza dal 2025 (opzione da indicare nel quadro OP del mod. REDDITI 2025 SC): • calcola l'acconto IRES 2025 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto della trasparenza), anche se dal 2025 non è un soggetto passivo IRES; • attribuisce ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, l'acconto così determinato. Questi ultimi scomputeranno lo stesso dall'IRPEF dovuta nel mod. REDDITI 2026 PF sul reddito 2025 ad essi imputato per trasparenza.
Primo periodo successivo la scadenza del triennio	La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2022 – 2024 e che non intende rinnovare l'opzione per il triennio 2025 – 2027, è tenuta a versare l'acconto IRES 2025 calcolato sulla base dell'imposta 2024 che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione.
Periodo di decadenza dal regime	La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2025 è tenuta a versare l'acconto IRES 2025 calcolato sull'imposta 2024 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza .
Anni successivi di validità dell'opzione	La società che ha esercitato l'opzione per il triennio 2023 – 2025 ovvero per il triennio 2024 – 2026 non deve versare alcun acconto IRES per il 2025 . Anche la società che ha optato per la trasparenza per il triennio 2022 – 2024 ed intende rinnovare l'opzione per il triennio 2025 – 2027 non versa l'acconto IRES 2025 . In tal caso è opportuno che la società richieda a ciascun socio, prima del termine di versamento dell'acconto, la comunicazione (raccomandata) di voler rinnovare l'opzione, considerato che se viene meno l'adesione anche di uno solo dei soci l'opzione non può essere rinnovata e per la società scatta l'obbligo di versare l'acconto IRES 2025 .



La srl trasparente è in ogni caso tenuta al versamento dell'acconto IRAP.

ACCONTO IRAP 2025

Il versamento dell'**acconto IRAP 2025** va determinato applicando le **medesime regole previste per l'acconto IRPEF / IRES**. Lo stesso quindi è stabilito nella misura del **100%** da versare:

- per i **“soggetti no ISA”**:
 - in unica soluzione entro l'1.12.2025 (il 30.11 cade di domenica);
- ovvero

RIPRODUZIONE VIETATA

- in 2 rate, **del 40% e del 60%**, rispettivamente entro il 30.6 - 30.7.2025 + 0,40% e l'1.12.2025;
- **per i “soggetti ISA”:**
 - in unica soluzione entro l'1.12.2025 (il 30.11 cade di domenica);
ovvero
 - in 2 rate **del 50% ciascuna**, rispettivamente entro il **30.6 - 30.7.2025 + 0,40%** e l'1.12.2025.

Per i soggetti IRES, come sopra evidenziato, in caso di **termine “lungo” di approvazione del bilancio (180 giorni)** il termine di versamento risulta essere il **31.7 - 1.9.2025 + 0,40%**.

L'acconto IRAP **non è dovuto** se l'importo di **rigo IR21 “Totale imposta”** del mod. IRAP 2025 è non superiore a € 51,65 per i soggetti IRPEF e non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).

Regioni in disavanzo sanitario

Nelle Regioni in cui non è ancora stata raggiunta la copertura del disavanzo del settore sanitario, continuano ad essere applicabili le maggiorazioni dell'aliquota ordinaria ovvero delle aliquote ridotte / maggiorate dalle disposizioni regionali.

ACCONTO CEDOLARE SECCA 2025

Come previsto dall'art. 1, comma 1127, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), l'acconto della cedolare secca va **calcolato sul 100%** dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'**acconto 2025 della cedolare secca** (21% - 26% - 10%) è pertanto pari al **100% dell'imposta dovuta per il 2024**.

Considerato che, **anche alla cedolare secca dovuta dai “soggetti ISA”** è applicabile il citato art. 58, DL n. 124/2019, l'acconto per tali soggetti va versato in **2 rate di pari importo** (50% ciascuna). In particolare nel quadro LC del mod. REDDITI 2025 PF:

- per determinare **se l'acconto è dovuto / non dovuto** e se va versato in un'unica soluzione o in 2 rate va fatto riferimento all'importo di **rigo LC1, campo 5 “Differenza”**;
- l'ammontare dell'acconto 2025 da versare va esposto a **rigo LC2**.

Rigo LC1, campo 5		Acconto cedolare secca 2025
Non superiore a € 51,65		Non dovuto
Superiore a € 51,65 ma non a € 257,52		Versamento in unica soluzione entro l' 1.12.2025 (il 30.11 cade di domenica). L'importo da versare è pari al 100% di rigo LC1, campo 5 .
Superiore a € 257,52	Soggetti no ISA	Versamento in 2 rate pari al: • 40% di rigo LC1, campo 5 , entro il 30.6 - 30.7.2025 + 0,40% ; • 60% di rigo LC1, campo 5 , entro l'1.12.2025.
	Soggetti ISA	Versamento in 2 rate pari al: • 50% di rigo LC1, campo 5 , entro il 30.6 - 30.7.2025 + 0,40% ; • 50% di rigo LC1, campo 5 , entro l'1.12.2025.

Come sopra accennato, in caso di:

- **applicazione della cedolare secca dal 2025**, non è dovuto l'acconto 2025 per la cedolare secca ed è possibile “ridurre” l'acconto IRPEF;
- **fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2025**, non è dovuto l'acconto IRPEF 2025 relativa agli immobili per i quali si è verificata la fuoriuscita e l'acconto 2025 della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale.

ACCONTO IVIE / IVAFE 2025

Entro i predetti termini, i soggetti interessati sono tenuti a versare l'acconto di IVIE / IVAFE, determinate nel quadro RW, con le stesse modalità previste ai fini IRPEF e pertanto distinguendo, tra “soggetti ISA” e “soggetti no ISA” per la determinazione delle rate (50% + 50% ovvero 40% + 60%).

OBBLIGO DI RICALCOLO DELL'ACCONTO

In caso di utilizzo del metodo storico, al ricorrere di specifiche fattispecie **è necessario ricalcolare l'acconto IRPEF / IRES** considerando quale imposta del periodo precedente (2024) quella che si sarebbe ottenuta non applicando determinate disposizioni.



A seguito della stabilizzazione dei nuovi scaglioni di reddito con le relative aliquote e della rilevazione da parte del MEF dell'effetto "indesiderato" derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 216/2023, c.d. "Decreto IRPEF", con il DL n. 55/2025 **è stato soppresso il richiamo all'acconto 2025** originariamente contenuto nel citato comma 4, che prevede(va) il ricalcolo dell'acconto 2025 con applicazione delle aliquote e scaglioni di reddito previgenti (Informativa SEAC 29.4.2025, n. 129).

Per l'acconto 2025 il ricalcolo risulta necessario nei seguenti casi:

- **deduzione forfetaria distributori carburanti.**
Per il calcolo dell'acconto IRPEF / IRES 2025 l'imposta 2024 va rideterminata **senza tener conto della deduzione forfetaria** a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, individuata in base al volume d'affari conseguito;
- **noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto.**
Per il calcolo dell'acconto IRPEF / IRES 2025 il reddito 2024 va rideterminato considerando **anche i proventi derivanti dal noleggio occasionale** di unità di diporto **assoggettati all'imposta sostitutiva del 20%**;
- **liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi / concorsuali** che non concorrono alla formazione del reddito quali sopravvenienze attive.
Considerato che l'esclusione dal reddito di detti importi si realizza mediante la deduzione degli stessi in 5 quote annuali, per il calcolo dell'acconto IRPEF / IRES 2025 è necessario rideterminare il reddito 2024 facendo concorrere allo stesso **anche la quota (1/5) di liberalità dedotta**.



Come sopra evidenziato è necessario il "ricalcolo dell'acconto" in caso di fruizione della **maxi deduzione del costo del personale** di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023, considerando quale imposta 2024, quella che si sarebbe determinata senza applicare la disposizione agevolativa.

Come di consueto, i **dati del ricalcolo dell'acconto IRPEF** (reddito, imposta e differenza rideterminati) vanno riportati a **rigo RN61 del mod. REDDITI 2025 PF**.

Tali informazioni non sono invece da esporre nel mod. REDDITI 2025 SC / ENC, nei quali è richiesta l'indicazione dei dati utilizzati per il ricalcolo dell'acconto relativo al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (ricalcolo acconto IRES 2024).

MODALITÀ DI VERSAMENTO

In sede di versamento del saldo 2024 / acconto 2025 il contribuente può utilizzare in compensazione (verticale / orizzontale) i crediti a disposizione.

Verticale	Si utilizzano imposte / contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, saldo IRPEF 2024 a credito con la prima rata dell'acconto IRPEF 2025), senza la necessità di utilizzare il mod. F24.
Orizzontale	Si utilizzano imposte / contributi di natura diversa e/o di diversi Enti impositori (ad esempio, saldo IRPEF 2024 a credito con saldo IRAP 2024 a debito). La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS. Ciò richiede l'utilizzo del mod. F24.

In materia di compensazione orizzontale si rammenta inoltre che:

- è fissato a **€ 5.000** il limite annuo di **utilizzo dei crediti IRES / IRPEF, IRAP** in compensazione oltre il quale è **necessario il visto di conformità**.

Tale limite è **elevato a:**

- **€ 50.000** per i soggetti ISA che ottengono un **punteggio 2024 almeno pari a 9** oppure un **punteggio medio 2023-2024 almeno pari a 9**.



I soggetti che hanno **aderito al CPB 2024-2025** usufruiscono dei benefici del regime premiale, con conseguente **esonero dal visto di conformità** per la compensazione di crediti **fino a € 50.000, a prescindere dal punteggio ISA** conseguito per tali anni;

- **€ 20.000** per i soggetti ISA che ottengono un **punteggio 2024 almeno pari a 8** oppure un **punteggio medio 2023-2024 almeno pari a 8,5**.



Il “vincolo” riguardante l'utilizzo dei crediti tributari per importi superiori a € 5.000 **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** dalla quale emerge il credito, introdotto dal DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, opera **a prescindere dal punteggio ISA conseguito / esonero dal visto di conformità**;

- sia i soggetti **titolari di partita IVA** che i “**privati**” **devono utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate** (Entratel / Fisconline) **per la compensazione** del credito nel mod. F24, indipendentemente dall'importo.

Si rammenta che, dall'1.7.2024, l'obbligo di presentazione del **mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate** riguarda **anche** la compensazione di “**altri**” crediti, quali i **contributi previdenziali INPS** e i **premi INAIL**;

- **non è possibile** utilizzare la compensazione in caso di **iscrizione a ruolo** a seguito di **mancato pagamento**, totale o parziale, di somme dovute a causa dell'**utilizzo indebito di crediti**.

In merito alla possibilità di utilizzare i crediti disponibili in compensazione va inoltre rammentato che nell'ambito del DL n. 39/2024, c.d. “Decreto Salva Conti”:

- oltre a limitare l'utilizzo dei crediti derivanti dalle opzioni di cui all'art. 121, DL n. 34/2020 in presenza di **ruoli scaduti di importo superiore a € 10.000**;
- è stato **reformulato** il comma 49-quinquies dell'art. 37, DL n. 223/2006, introdotto dalla Finanziaria 2024, riguardante l'impossibilità di effettuare compensazioni nel mod. F24 in presenza di **iscrizioni a ruolo / accertamenti esecutivi** affidati all'Agente della riscossione per **importi complessivamente superiori a € 100.000** (Informativa SEAC 30.5.2024, n. 164).

Le modalità di presentazione del mod. F24, collegate alla **qualifica del contribuente** (titolare di partita IVA / privato) e alla **presenza o meno di compensazione**, possono essere così sintetizzate.

Tipologia versamento	Contribuente	Modalità utilizzabile
Mod. F24 “a debito” senza compensazione	Privato	Modello cartaceo, servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
Mod. F24 con saldo “ a zero ”	Privato Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline)
Mod. F24 “a debito” con compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute, contributi INPS / premi INAIL	Privato Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline)

IMPORTO MASSIMO COMPENSABILE

Dal 2022 l'importo massimo annuo utilizzabile per la compensazione dei crediti d'imposta e contributi nel mod. F24 è stato **fissato, a regime, a € 2 milioni**, fermo restando che:

- non vanno considerati i crediti utilizzabili in compensazione verticale;
- il limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA trimestrali (Comunicato Agenzia Entrate 20.7.2004);
- l'eventuale eccedenza può essere chiesta a rimborso / utilizzata in compensazione l'anno successivo;
- **l'Agenzia può bloccare le compensazioni ritenute sospette / rischiose** in base ai criteri e parametri individuati con il Provvedimento 28.8.2018 (Informativa SEAC 30.8.2018, n. 246).

COMPILAZIONE DEL MOD. F24

Ai fini della compensazione, nel mod. F24 vanno compilate, in particolare, le seguenti colonne:

“importi a credito compensati”	Ammontare del credito utilizzato in compensazione
“anno di riferimento”	Periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce il credito
“codice tributo”	Codice del versamento a saldo dell'imposta per la quale è scaturito il credito / codice tributo specifico del credito utilizzato

Come di consueto, se il tributo è rateizzabile, nella colonna *“rateazione / regione / provincia / mese rif.”* va indicato *“0101”*.

Si riportano di seguito i codici tributo per il saldo / acconto in esame.

Importo da versare	Codice tributo	Importo da versare	Codice tributo
Saldo IRPEF	4001	Saldo cedolare secca locazioni (10% - 21% - 26%)	1842
Acconto IRPEF (1° rata)	4033		
Addizionale regionale	3801	Acconto (1° rata) cedolare secca locazioni (10% - 21% - 26%)	1840
Saldo addizionale comunale	3844		
Acconto addizionale comunale	3843	Saldo IRAP	3800
Saldo imposta sostitutiva forfetari	1792	Acconto IRAP (1° rata)	3812
Acconto imposta sostitutiva forfetari	1790	Acconto 20% (tassazione separata)	4200
Saldo imposta sostitutiva minimi	1795	Saldo imposta patrimoniale immobili all'estero (IVIE)	4041
Acconto imposta sostitutiva minimi	1793		
Saldo IRES	2003	Acconto imposta patrimoniale immobili all'estero (IVIE)	4044
Acconto IRES (1° rata)	2001		
Saldo maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo	2020	Saldo imposta patrimoniale attività finanziarie all'estero (IVAFE)	4043
Acconto maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo	2018	Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie all'estero (IVAFE)	4047
Saldo Flat Tax CPB - soggetti ISA	4071	Saldo Flat Tax CPB - forfetari	4073

RAVVEDIMENTO

Il **mancato o insufficiente versamento** degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento, eventualmente applicando la modalità “parziale”.

Sanzione ridotta	Termine di versamento della regolarizzazione
0,0833% giornaliero (0,8333% / 10)	Entro 14 giorni dalla scadenza , tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,0833%.
1,25% (12,5% / 10)	Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza.
1,3889% (12,5% / 9)	Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza.
3,125% (25% / 8)	Dal 91° giorno ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione.
3,5714% (25% / 7)	Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione.

Si rammenta infine che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura del 2% dall'1.1.2025.

